

STATUTO del COMUNE di MONTEVERDI MARITTIMO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.04.2015

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I Principi e disposizioni generali

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Sede
- Art. 3 Segni distintivi
- Art. 4 Finalità e compiti
- Art.5 Principio di organizzazione
- Art. 6 Albo Pretorio on line

CAPO II Attività normativa

- Art.7 Statuto
- Art. 8 Regolamenti e atti deliberativi
- Art. 9 Ordinanze ordinarie
- Art. 10 Ordinanze straordinarie

TITOLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I Organi di governo del Comune

- Art. 11 Organi

CAPO II Il Consiglio Comunale

- Art.12 Il Consiglio Comunale
- Art.13 Elezione, composizione e durata in carica
- Art.14 Attività del Consiglio Comunale
- Art. 15 Il Presidente del Consiglio
- Art. 16 Linee programmatiche di mandato
- Art. 17 Consiglieri comunali
- Art. 18 Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 19 Esercizio della potestà regolamentare

Art. 20 Commissioni consiliari permanenti

CAPO III

Giunta Comunale

Art. 21 Composizione e presidenza della Giunta

Art. 22 Funzionamento della Giunta

Art. 23 Competenze della Giunta

Art. 24 Nomina degli Assessori

Art. 25 Requisiti degli Assessori

Art. 26 Durata in carica e surrogazioni

Art. 27 Mozione di sfiducia

Art. 28 Revoca degli Assessori

Art. 29 Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

Art. 30 Deliberazioni d'urgenza della Giunta

Art. 31 Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

CAPO IV

Il Sindaco

Art.32 Il Sindaco

Art. 33 Competenze del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale

Art.34 Dimissioni del Sindaco

Art. 35 Vice Sindaco

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

Organizzazione Amministrativa

Art.36 Criteri e principi

Art. 37 Uffici e servizi

Art. 38 Struttura e personale

Art. 39 Responsabile del servizio

Art. 40 Conferenza dei responsabili dei servizi

Art. 41 Incarichi di direzione

Art. 42 Il Segretario Comunale

Art. 43 Incarichi a contratto

Art.44 Collaborazioni esterne

TITOLO

PROPRIETA' COMUNALE

CAPO I

I Beni

Art. 45 Beni comunali

Art. 46 Beni demaniali

Art. 47 Beni patrimoniali

Art.48 Inventario

**TITOLO V
PARTECIPAZIONE**

CAPO I

Partecipazione popolare

Art.49 Ambito di applicazione

Art. 50 Partecipazione popolare

Art. 51 Proposte

Art. 52 Consultazione popolare

Art. 53 Istanze e petizioni

Art. 54 Referendum consultivo

Art. 55 Efficacia del referendum

Art. 56 Referendum abrogativo

Art. 57 Materie escluse

Art. 58 Giudizio di ammissibilità

Art. 59 Azione popolare

Art. 60 Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 61 Inizio del procedimento

Art. 62 Pubblicità e diritto di accesso

Art. 63 Ufficio relazioni con il pubblico

**TITOLO VI
SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE**

CAPO I

Servizi

Art. 64 Servizi

Art. 65 Aziende speciali ed Istituzioni

CAPO II

Forme associative

Art. 66 Convenzioni

Art.67 Consorzi

Art.68 Accordo di programma

Art. 69 Unione di comuni

Art. 70 Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni

**TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art.71 Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I

Principi e disposizioni generali

Art. 1 Principi generali

1. Il Comune di Monteverdi Marittimo è un Ente locale autonomo che, nell'ambito unitario della Repubblica Italiana e nell'appartenenza alla Regione Toscana, e sulla base delle norme sancite dalla Costituzione Italiana nonché in quelle contenute nel presente Statuto, si riconosce ente esponentiale dei problemi e dei bisogni dei cittadini, che risiedono o abitano nel suo territorio.
2. Esso pur nel rispetto dell'ordinamento costituzionale e di quello regionale e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, sia quelle previste dall'art. 128 della Costituzione, sia di quelle attribuite e/o delegate è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica Italiana, ed aspira ad essere sempre strumento efficace di decentramento attuativo dei poteri e di promozione delle autonomie locali. Esso opera per un pieno e prospero sistema di compiuta democrazia, cura altresì gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità locale.
3. Il Comune di Monteverdi Marittimo esercita la propria potestà normativa secondo le previsioni del presente Statuto.
4. Le norme del presente Statuto, nonché dei Regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso, sono vincolanti e limitative all'azione dei soggetti pubblici e privati.

Art. 2 Sede

1. Il Comune ha sede legale nel Centro abitato di Monteverdi Marittimo, in via IV Novembre n.1
2. Il territorio del Comune ha un'estensione di circa 9800 Ha., è prevalentemente collinare e boscato. Oltre al Capoluogo sono presenti la frazione "Canneto" ed il nucleo abitato di "Gualda".

Art. 3 Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.
2. Lo stemma, come risulta da apposito decreto del 16.2.1937, raffigura un "Castello turrito di tre pezzi aperto e finestrato di nero poggiato su una campagna di verde".

Art. 4 Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali.
2. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.
3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali e con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con

particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio.

4. Nell'ambito delle competenze assegnate promuove la semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel segno del miglioramento della efficienza e capacità decisionale.

Art.5 Principio di organizzazione

1. L'attività e l'esercizio delle funzioni del Comune si svolgono nel rispetto del principio di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo, direzione politica, tra cui la definizione dei programmi, degli obiettivi, delle priorità e quelli di gestione amministrativa affidati secondo i criteri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento nel rispetto della legge, alla cui piena responsabilità è attribuita l'attività gestionale.
2. Il funzionamento e l'organizzazione dell'attività del Comune devono essere improntate al rispetto dei principi della massima trasparenza, imparzialità, della più diffusa informazione, efficienza, dell'efficacia ed economicità e della semplificazione dei procedimenti e degli atti.

Art. 6 Albo Pretorio on line

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Il Comune di Monteverdi è dotato dell'Albo Pretorio on line per la pubblicazione di tutti gli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti; le pubblicazioni effettuate su tale Albo hanno effetto di pubblicità legale.
3. Nel palazzo comunale sono comunque previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la eventuale pubblicazione cartacea di atti, provvedimenti, avvisi che potrà avere solo la funzione di pubblicità notizia.

CAPO II

Attività normativa

Art.7 Statuto

1. Lo Statuto comunale, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente, determinando in particolare le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra Enti Locali, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, le condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.
2. I procedimenti per l'approvazione dello Statuto, per le modifiche di esso, nonché per la pubblicazione e l'entrata in vigore, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 6 commi 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.E.L.).

Art. 8 Regolamenti e atti deliberativi

1. Il Comune, oltre a quelli previsti dal T.U.E.L. e dal presente Statuto, adotta regolamenti di organizzazione e di esecuzione relativamente alla propria organizzazione ed alle funzioni che esercita.
2. La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dello Statuto e dai principi fissati dalla legge.
3. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

4. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari. I Regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio on line: una prima volta per 15 giorni dopo l'adozione della deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L., nonché una seconda volta per la durata di ulteriori 15 giorni successivi.
5. I Regolamenti, e le relative modifiche, entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno della ripubblicazione.
6. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 9 Ordinanze ordinarie

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, i Responsabili dei servizi emettono ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi da adempiere.

Art. 10 Ordinanze straordinarie

1. Nei casi previsti dalla legge, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, qualora ricorrano estremi di urgenza e dell'interesse pubblico.
2. Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare.
3. Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato o agli interessati.

TITOLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

Organi di governo del Comune

Art. 11 Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

CAPO II

Il Consiglio Comunale

Art.12 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo e rappresenta l'intera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.
2. Il Consiglio Comunale può essere presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.
3. In mancanza di elezione del Presidente, il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla convocazione dello stesso.
4. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa funzionale.
5. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento per il proprio funzionamento.

Art.13 Elezione, composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
3. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art.14 Attività del Consiglio Comunale

1. I criteri, le modalità per la convocazione del Consiglio Comunale, la fissazione dell'ordine del giorno, il numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni nonché la pubblicità, la presidenza e la verbalizzazione delle sedute consiliari, le votazioni e il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dall'apposito Regolamento in conformità al disposto di cui all'art. 38 del T.U.E.L..

Art. 15 Il Presidente del Consiglio

1. Qualora il Consiglio Comunale elegga il Presidente del Consiglio, allo stesso sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 16 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale può provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere anche in ambito locale.
4. Con cadenza annuale, il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

Art. 17 Consiglieri comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato; entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. L'elettorato passivo, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, le procedure per la surrogazione degli ineleggibili e comunque la posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende, enti, istituzioni, associazioni ed organizzazioni dipendenti, partecipati o controllati dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. Sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge.

4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Quest'ultimo delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
6. I Consiglieri possono costituire gruppi consiliari secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
7. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari e l'istituzione e le attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo.
8. Le Commissioni consiliari di cui al presente Statuto sono formate secondo le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto del principio della prevalenza numerica in esse della maggioranza, garantendo però almeno la presenza di un Consigliere per ciascun gruppo consiliare.

Art. 18 Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto e nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il Regolamento fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture per il suo funzionamento. Il Regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato alla Giunta.
5. Le deliberazioni in ordine alle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
6. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli Statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi anche con riferimento alla previsione di limiti minimi e massimi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui ed apertura di crediti non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio e che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Comunale o di altri funzionari;
- k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

Art. 19 Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.
2. Per l'approvazione e l'eventuale modifica dei regolamenti il Consiglio delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta.
3. I regolamenti sono votati nel loro insieme.
4. I regolamenti, entrano in vigore così come disposto in precedenza.
5. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che sono divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

Art. 20 Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti istituite all'inizio di ogni legislatura, entro 30 giorni dall'insediamento della Giunta, in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari nel rispetto del principio della prevalenza numerica in essi della maggioranza garantendo però almeno la presenza di un consigliere per ciascun gruppo consiliare.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza per materia, i loro poteri, le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni esaminano preventivamente, ognuna per le materie di loro spettanza, le questioni da sottoporre al Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. Nell'ambito delle materie di loro competenza, riferiscono al Consiglio Comunale su specifiche questioni, con facoltà di richiedere al Sindaco l'iscrizione delle medesime all'ordine del giorno della seduta.
5. Ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse attribuiti dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, le Commissioni permanenti hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende, istituzioni, associazioni ed organizzazioni dipendenti, partecipati o controllati dal Comune, notizie, informazioni,

dati, atti, audizioni di persone. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

6. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei dirigenti e dei titolari degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti, aziende istituzioni, associazioni ed organizzazioni dipendenti, partecipati o controllati dal Comune.
7. Tra le commissioni consiliari dovrà essere obbligatoriamente istituita la commissione per la garanzia e tutela per la pari opportunità tra uomo e donna per le finalità di cui al presente Statuto.
8. Il Sindaco e gli assessori competenti hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni.
9. Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Commissione sono eletti dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

CAPO III

Giunta Comunale

Art. 21 Composizione e presidenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco per l'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa esercita le funzioni conferitegli dalle Leggi e dai Regolamenti Statali.
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori, compreso il Vice Sindaco, nel limite massimo previsto dalla legge, garantendo, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione osservando le norme vigenti in materia .

Art. 22 Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferma restando la possibilità di ripartire al suo interno le attribuzioni e le responsabilità ai singoli Assessori.
2. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri assegnati e a maggioranza assoluta dei voti.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
6. Alle sedute della Giunta può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
8. Il Segretario comunale assiste alle riunioni della Giunta e cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario comunale stesso; cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio on line.
9. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli Assessori assegnati.

10. La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

11. Ai sensi dell'art.48 del TUEL le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Art. 23 Competenze della Giunta

1. La Giunta:

- a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale;
- b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
- c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

- a) predisporre lo schema del bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica nonché il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- b) predisporre, in collaborazione con le competenti Commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
- c) proporre i regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- d) proporre al Consiglio:
 - d.1) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - d.2) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - d.3) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni.

3. E' altresì di competenza della Giunta:

- a) adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, su proposta dei responsabili apicali;
- b) determinare le dotazioni organiche ed approvare il programma annuale e triennale dei fabbisogni di personale;
- c) approvare i progetti preliminari di opere pubbliche ed i programmi esecutivi;
- d) deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

Art. 24 Nomina degli Assessori

1. Gli Assessori possono essere nominati dal Sindaco all'interno del Consiglio Comunale o fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
2. L'atto di nomina dei componenti della Giunta è comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua elezione.
3. Tra i componenti della Giunta il Sindaco nomina un Vice Sindaco.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice Sindaco, le relative funzioni saranno espletate dall' Assessore che segue nell'ordine di elencazione del provvedimento di nomina.
5. Agli Assessori si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità spettanti agli amministratori locali.

Art. 25 Requisiti degli Assessori

1. I soggetti chiamati alla carica di Assessore devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) non essere coniuge né ascendente, discendente e, fino al terzo grado, parente o affine del Sindaco.

Art. 26 Durata in carica e surrogazioni

1. Gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Assessore, il Sindaco provvede alla sostituzione e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

Art. 27 Mozione di sfiducia

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
5. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 141 del T.U.E.L.

Art. 28 Revoca degli Assessori

1. Ogni Assessore può essere revocato dal Sindaco il quale ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

Art. 29 Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. Fatta salva l'applicazione degli artt. 56, 57 e 62 del T.U.E.L., la decadenza del Sindaco è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione della proposta di decadenza.

Art. 30 Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 31 Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Fatte salve specifiche disposizioni della legge, dello Statuto e del regolamento, tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

CAPO IV

Il Sindaco

Art.32 Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 33 Competenze del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale

1. Il Sindaco:
 - a. ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b. prepara gli indirizzi generali di governo;
 - c. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - d. nomina gli assessori comunali fra cui il Vice Sindaco e gli attribuisce gli affari da trattare, coordinandone l'attività;
 - e. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi delle qualifiche apicali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità previste dalla legge, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento;
 - f. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - g. impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h. ha facoltà di delega;
 - i. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - j. convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - k. determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la Giunta;
 - l. fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
 - m. provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
 - n. convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

- o. assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- p. dirige l'attività della Giunta mantenendone la unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio;
- q. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- r. sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- s. promuove e conclude gli accordi di programma;
- t. adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi;
- u. emana ordinanze nelle materie di competenza comunale nei soli casi di misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità.

Art.34 Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale.
2. Le dimissioni devono essere immediatamente comunicate al Presidente del Consiglio il quale deve convocare l'Assemblea entro i successivi dieci giorni. Le dimissioni diventano irrevocabili e producono i loro effetti, trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al Consiglio.

Art. 35 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento;
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco gli assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 4 del presente Statuto.
3. In mancanza degli assessori fa le veci del Sindaco il Consigliere Anziano;
4. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla Legge.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

Organizzazione Amministrativa

Art. 36 Criteri e principi

1. La struttura amministrativa del Comune è organizzata sulla base dei criteri di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, in attuazione e nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della stessa e secondo le disposizioni contenute nel regolamento degli uffici e dei servizi.
2. L'Amministrazione Comunale promuove la formazione professionale del personale organizzando, nell'ambito delle risorse disponibili, corsi di preparazione per i nuovi assunti e di perfezionamento per gli appartenenti ai vari livelli.
3. L'Amministrazione Comunale promuove il confronto con le rappresentanze sindacali unitarie nel quadro di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati.
4. Il confronto deve avvenire nel termine previsto dai contratti collettivi; decorso tale termine, l'Amministrazione Comunale assume le proprie autonome determinazioni.

Art. 37 Uffici e servizi

1. Il Comune organizza gli Uffici ed il Personale secondo criteri di programmazione, autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini-utenti, assicurando speditezza, economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e secondo i seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) utilizzazione dell'autonomia regolamentare che la legge attribuisce al Comune mediante la redazione di regolamenti elastici basati sulle reali esigenze dell'Ente;
 - e) funzionalità mediante l'utilizzazione di procedure semplici e snelle che consentono di operare in modo armonioso ed efficace, prevedendo forme di comunicazioni tra i vari servizi e tra la tecnostruttura e gli Organi politici dell'Ente;
 - f) economicità mediante l'eliminazione delle ridondanze, riduzione del numero degli atti, utilizzando al massimo le conferenze di lavoro e di servizi;
 - g) professionalità ottenuta mediante la statuizione di idonea procedura di scelta del personale, appositi corsi di formazione e partecipazione a corsi e seminari;
 - h) responsabilità sulla base della separazione dei compiti tra attività di programmazione e attività gestionale con definizione degli obiettivi.

Art. 38 Struttura e personale

2. L'articolazione e la dotazione organica nonché la eventuale previsione della figura del Vice-Segretario e delle sue competenze nonché la eventuale previsione di un ufficio di staff sono definite a cadenza triennale dalla Giunta con apposito regolamento di organizzazione.
3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
4. Ciascun dipendente comunale è direttamente responsabile della qualità del lavoro svolto, dei tempi di esecuzione, dell'utilizzo ottimale delle risorse affidategli e svolge la propria attività con autonomia di realizzazione compatibile con le direttive, istruzioni e prescrizioni tecniche impartitegli nel rispetto dei principi dell'ordinamento gerarchico comunale.
5. La gerarchia tra i dipendenti comunali è determinata dagli incarichi di direzione conferitegli e, in subordine, dalla qualifica posseduta.

Art. 39 Responsabile del servizio

1. Ai sensi del presente statuto per responsabile del servizio si intendono i soggetti che prestano a qualunque titolo servizio nell'Ente con i compiti assegnatigli da appositi provvedimenti del Sindaco.
2. Ai responsabili dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico e da atti di direzione, tra i quali in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione di contratti;
 - c) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - d) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel

- rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento;
- e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - f) gli atti ad esso attribuiti dal presente statuto e dal regolamento o, in base a questo, delegati dal Sindaco.
3. Inoltre, nell'ambito di quanto stabilito nell'indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo locale, esercitano, tra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
- a) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Comunale e/o Sindaco;
 - b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnate adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi, esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 - c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Comunale e/o dal Sindaco;
 - d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

Art. 40 Conferenza dei responsabili dei servizi

1. Per un migliore esercizio dei compiti dei responsabili delle aree e delle unità organizzative, per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei Responsabili dei servizi presieduta e diretta dal Segretario Comunale anche a fini della sua attività di coordinamento.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'Ente per gli organi elettivi, per il Segretario Comunale e per i responsabili delle aree, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.

Art. 41 Incarichi di direzione

1. I responsabili delle aree e delle unità organizzative sono nominati dal Sindaco, sentito il Segretario Comunale.
2. I relativi incarichi sono conferiti a tempo determinato, per una durata stabilita nel provvedimento stesso, che non può comunque eccedere la durata in carica del Consiglio Comunale.
3. Gli incarichi sono rinnovabili sulla base di una verifica della attività svolta e dei positivi risultati conseguiti.
4. Detti incarichi possono essere revocati dal Sindaco prima della scadenza, sentiti la Giunta Comunale ed il Segretario Comunale, con idonea motivazione relativamente ad un adeguato livello di risultati raggiunti.
5. Il conferimento della direzione di aree comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, ai sensi dei vigenti CCNL, che cessa con le conclusioni e l'interruzione dell'incarico.

Art. 42 Il Segretario Comunale

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività.
3. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

Art. 43 Incarichi a contratto

1. Il Sindaco può procedere alla copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante la stipula di contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Regolamento degli uffici e servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. I contratti suddetti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Art.44 Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il Comune sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può conferire incarichi per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. Il conferimento dell'incarico è disposto con provvedimento dirigenziale previa apposita informativa al Sindaco e alla Giunta Comunale i cui pareri obbligatori e vincolanti dovranno essere citati nell'atto di conferimento dell'incarico relativo.
3. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:
 - a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c) la natura privatistica del rapporto.

TITOLO IV PROPRIETA' COMUNALE

CAPO I

I Beni

Art. 45 Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 46 Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.
2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare il mercato e il cimitero.
4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

5. Alla classificazione, è competente il Consiglio comunale.

Art. 47 Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in questo rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 48 Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

TITOLO V PARTECIPAZIONE

CAPO I

Partecipazione popolare

Art.49 Ambito di applicazione

1. I diritti di partecipazione sono riconosciuti, in mancanza di una diversa ed esplicita previsione, a coloro che sono residenti nel territorio comunale ed a coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o in qualità di utenti di servizi erogati dal Comune.
2. Per quanto non disposto dagli articoli seguenti le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 50 Partecipazione popolare

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al criterio della partecipazione popolare e ne garantisce, attraverso strumenti idonei, l'effettivo esercizio.
2. A tal fine e per valorizzare le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato, categorie professionali, economiche ed enti vari, il Comune promuove organismi che consentano la partecipazione diretta, attiva e complessiva dei cittadini, all'attività politico amministrativa nonché ai processi decisionali dell'ente nel rispetto della tutela delle fasce più deboli della popolazione.
3. Sono forme di partecipazione popolare alla vita dell'Ente:
 - a) le proposte;
 - b) la consultazione popolare;
 - c) le istanze e le petizioni;
 - d) i referendum;
 - e) i reclami;
 - f) il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo;
 - g) i diritti di accesso e di informazione.

Art. 51 Proposte

1. L'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi, anche a contenuto generale o normativo, può essere esercitata da parte dei cittadini con la presentazione di una

- proposta che deve essere sottoscritta da almeno il 50% più 1 degli elettori e secondo le modalità indicate nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. L'iniziativa popolare può avere anche per oggetto l'istituzione di commissioni di inchiesta. Qualora la proposta venga fatta propria da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali la Commissione d'inchiesta deve essere costituita.
 3. I requisiti di ammissibilità, la procedura, le forme di pubblicità ed i poteri anche di controllo dei proponenti sono disciplinate dal regolamento.

Art. 52 Consultazione popolare

1. Al fine di garantire la tutela degli interessi collettivi o diffusi e di assicurare che l'attività amministrativa venga esercitata valutando le effettive esigenze della collettività, il Comune utilizza idonee forme di consultazione della popolazione secondo le modalità disciplinate dal regolamento.
2. La consultazione deve essere effettuata anche nel procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione qualora lo richieda un terzo dei Consiglieri Comunali.

Art. 53 Istanze e petizioni

1. I soggetti effettivamente rappresentativi di interessi collettivi o diffusi ed i cittadini in forma individuale o collettiva possono rivolgere al Sindaco istanze o petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della collettività, nonché interrogazioni su determinati e specifici atti o comportamenti anche omissivi dell'Amministrazione.
2. La risposta alla domanda viene fornita dal Sindaco nei termini previsti dalla legge.
3. I requisiti di ammissibilità e le modalità di presentazione sono disciplinate da apposito regolamento che deve inoltre prevedere il termine e le forme della risposta nonché garantirne la pubblicità.

Art. 54 Referendum consultivo

1. Qualora ne facciano richiesta almeno il 30% di cittadini elettori, deve essere indetto il referendum consultivo sugli atti o sui provvedimenti normativi e generali adottati dall'Amministrazione comunale ad eccezione del bilancio, del consuntivo, del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico e del Piano del commercio e delle deliberazioni relative a tasse ed imposte comunali e della pianta organica.
2. Il referendum può essere indetto dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, anche sugli atti deliberativi che l'Amministrazione intende adottare.
3. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 55 Efficacia del referendum

1. Qualora l'atto sottoposto a referendum non sia stato ancora eseguito o si tratti di atti ad esecuzione continuata o differita, l'organo dal quale l'atto è stato adottato può sospendere l'efficacia.
2. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione di almeno il 50% + 1 degli aventi diritto. La proposta si intende accolta quando abbia riportato la maggioranza dei voti validi.
3. I risultati del referendum devono essere valutati dal Consiglio Comunale in una apposita seduta e con le modalità previste dal regolamento entro trenta giorni dallo svolgimento della consultazione.
4. Il regolamento disciplina le modalità di partecipazione del Comitato promotore alla seduta di discussione.

5. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non conformarsi al risultato del referendum, la deliberazione che conclude il procedimento deve indicarne i motivi.

Art. 56 Referendum abrogativo

1. Gli atti normativi e generali adottati dall'Amministrazione devono formare oggetto di referendum abrogativo qualora ne facciano richiesta almeno il 40% degli elettori residenti nel Comune.
2. Il referendum è valido se abbia partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto. L'atto sottoposto a referendum viene abrogato qualora la proposta abbia riportato la maggioranza dei voti validi.
3. I requisiti di ammissibilità, la procedura, nonché le forme di indizione e di svolgimento del referendum sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 57 Materie escluse

1. Il referendum abrogativo è escluso per le deliberazioni che riguardino le seguenti materie:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - b) personale comunale, delle istituzioni, delle aziende speciali e delle società a prevalente capitale pubblico;
 - d) assunzione di mutui, applicazione di tributi o tariffe;
 - e) approvazione del bilancio preventivo o del conto consuntivo;
 - f) funzionamento del Consiglio Comunale;
 - g) pianificazione urbanistica e commerciale;
 - h) interventi volti a garantire il pieno riconoscimento dei diritti delle minoranze e di quelli inalienabili di ogni singola persona.

Art. 58 Giudizio di ammissibilità

1. Prima della raccolta delle firme necessarie per la indizione del referendum, il testo dei quesiti deve essere sottoposto al Comitato dei garanti che ne valuta la proponibilità.
2. Il Comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta di referendum.
3. Si può procedere alla raccolta delle firme solo se il parere sia stato positivo.

Art. 59 Azione popolare

1. Ciascun cittadino può fare valere, innanzi alla giurisdizione amministrativa, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 60 Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Nel procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi possono intervenire tutti i soggetti che ne abbiano titolo ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Gli stessi soggetti hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, di essere sentiti informalmente dagli organi competenti.

Art. 61 Inizio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati e, qualora siano facilmente individuabili, a coloro ai quali può derivare un pregiudizio dal provvedimento che l'Amministrazione intende adottare.
2. Il responsabile del procedimento determina, caso per caso, se vi siano altri interessati.
3. Qualora per motivi di celerità non sia possibile comunicare l'avvio del procedimento è

necessario comunque garantire la partecipazione degli aventi titolo nelle forme e nei tempi consentiti dalle stesse esigenze di celerità.

4. Nel provvedimento devono inoltre essere indicati i motivi che abbiano impedito una completa partecipazione al procedimento.

Art. 62 Pubblicità e diritto di accesso

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici.
2. Nei confronti dei soggetti estranei al procedimento di formazione degli atti o dei provvedimenti amministrativi il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente sottratti all'accesso determinati atti per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.
3. Il regolamento disciplina le modalità con le quali può essere richiesto il rilascio di copia degli atti deliberativi e dei provvedimenti amministrativi ed i casi nei quali può essere rilasciata copia degli atti dei relativi procedimenti, secondo quanto disposto dall'art. 23 e seguenti della Legge 7.8.1990, n. 241.e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 63 Ufficio relazioni con il pubblico

1. L'Ufficio relazioni con il pubblico rappresenta la principale struttura preposta a fornire ai cittadini informazioni in merito ad ogni attività di rilevante interesse sociale, culturale o ricreativo promossa sul territorio.

TITOLO VI SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I Servizi

Art. 64 Servizi

1. Il Comune può provvedere alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali o siano destinate a promuovere lo sviluppo civile ed economico delle comunità locali, nel rispetto delle norme che disciplinano la tutela della concorrenza e del mercato e delle norme sulle partecipazioni degli enti locali in società e organismi di vario tipo.
2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
3. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
4. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 65 Aziende speciali ed Istituzioni

1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale
2. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili Generali Previsti dalla legge, ed ai principi del codice civile
3. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
4. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.
5. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
6. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.
7. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
8. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.
9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo, di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
11. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:
 - a. il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
 - b. il budget economico almeno triennale;
 - c. il bilancio di esercizio;
 - d. il piano degli indicatori di bilancio.
12. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:
 - a. il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;
 - b. il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;
 - c. le variazioni di bilancio;
 - d. il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.

Forme Associative

Art. 66 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti la stipula di convenzioni con altri Comuni o con la Provincia di Pisa o altre Province secondo le norme di legge.
2. . Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzioni obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccati dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art.67 Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dalla normativa vigente e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. Il Comune può istituire consorzi di servizi ove consentito dalla normativa vigente.

Art.68 Accordo di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, del sindaco e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

Art. 69 Unione di comuni

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.
4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

6. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
7. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.
8. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
9. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
10. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.

Art. 70 Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni

1. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative.
2. Nell'ambito della previsione regionale, il Comune esercita le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.71 Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
2. Il Consiglio Comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla Giunta l'esecuzione.